



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 7207 /38.2017.11. del 28 MAR. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge 1 dicembre 1980, n. 870. Dirigenti della Regione siciliana in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti. Chiarimenti.*

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti
Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
Viale Leonardo da Vinci, 161
90145 – P a l e r m o
(Rif. Prot. 14977 del 15.03.2017)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto un approfondimento in relazione al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana 15 novembre 2016 n.930/15, con il quale è stata esclusa *“l'applicazione dell'istituto del lavoro straordinario per il pagamento di prestazioni rese dal personale dirigenziale della Regione siciliana.”*. Viene, pertanto, chiesto se *“si debba procedere al recupero delle somme percepite dagli stessi dirigenti in servizio presso le motorizzazioni siciliane”*, anche in ragione del rilievo opposto dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ai rendiconti per le missioni effettuate negli anni 2010 e 2011.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si osserva che lo scrivente Ufficio ha già avuto modo di affrontare la problematica oggetto di consultazione con parere 29 luglio 2014, n. 15715/78.11.14 affermando *“che le operazioni espletate ai sensi della legge 870/86 dal personale dirigente delle Regione siciliana non costituiscono incarico aggiuntivo e non possono essere remunerate come lavoro straordinario”*, come correttamente indicato nella nota in riferimento.

Analogamente, lo scrivente ha fornito le proprie considerazioni, condivise dal CGA nel citato parere, con nota n. 20982/73/12/2015 del 17 ottobre 2016.

Poste le superiori premesse, e per quanto assume qui rilievo, si osserva che, la percezione *sine causa* di somme da parte di dipendenti pubblici, comporta per l'amministrazione il diritto dovere di procedere al relativo recupero, azione questa che *“è connotata da quelle caratteristiche di doverosità che accompagnano l'esercizio di diritti soggettivi inerenti la gestione dei pubblici poteri, venendo in rilievo, pertanto, la fattispecie di ripetizione di cui*

all'art. 2033 c.c."¹.

Pertanto il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici ha natura di atto dovuto ², ed è soggetto alla prescrizione quinquennale.³

*“In tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente”*⁴ (Cons. Stato Sez. III, Sent., 09-06-2014, n. 2903).

A fronte di ciò, le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano soltanto per l'individuazione delle modalità con cui il recupero deve operarsi e ciò al fine di non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente.⁵

*“Il recupero di somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti deve riguardare soltanto le somme liquidate al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, atteso che la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente concerne unicamente le somme percepite in eccesso da quest'ultimo, ossia solo gli emolumenti effettivamente entrati nella sua sfera patrimoniale.”*⁶


Pertanto, codesta Amministrazione, che detiene la documentazione pertinente, valuterà la sussistenza dei presupposti giuridici per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e con particolare riguardo per il termine prescrizione sopra indicato.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



¹ T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 27-03-2014, n. 1833.

² T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 10-03-2015, n. 3934; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12-01-2015, n. 140.

³ T.a.r. Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987.

⁴ Vedi anche Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500.

⁵ Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 ottobre 2014, n. 5315.

⁶ T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 30-06-2016, n. 955.